

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami vita, capitalizzazione e danni con decreti del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1927 (G.U. del 15 dicembre 1927 n. 289) e successivi di cui al D.M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G.U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 2). Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

RISPARMIO ATTIVO CON FATA UNI

Il presente fascicolo informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica
- la Nota Informativa
- le Condizioni di Polizza comprensive del Regolamento della Gestione Separata Fatainvest
- il Glossario
- il Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA**

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

Prestazioni principali

- Prestazione in caso di vita:
in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.
- Prestazione in caso di decesso:
in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del differimento, il pagamento di un importo pari al premio unico netto rivalutato.

Opzioni contrattuali

- La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
- La conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
- La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

È previsto il riconoscimento di un tasso di interesse annuo minimo garantito pari al 2% riconosciuto già alla stipula per tutta la durata contrattuale.

Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.

In caso di riscatto prima della scadenza contrattuale, il Contraente può ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 2, 3 e 16 delle Condizioni di Polizza.

4. Costi

L'Impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni. Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate ed età dell'Assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Risparmio attivo con Fata Uni

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”

Gestione separata FATAINVEST

Premio unico: € 5.000
Sesso ed età: Maschio - 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,41%
10	1,85%
15	1,33%

Premio unico: € 15.000
Sesso ed età: Maschio - 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,00%
10	1,54%
15	1,05%

Premio unico: € 30.000
Sesso ed età: Maschio – 50 anni
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	2,95%
10	1,52%
15	1,04%

Premio unico: € 5.000
Sesso ed età: Maschio - 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,52%
10	1,91%
15	1,36%
20	1,09%

Premio unico: € 15.000
Sesso ed età: Maschio - 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,10%
10	1,60%
15	1,09%
20	0,83%

Premio unico: € 30.000
Sesso ed età: Maschio - 45 anni
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,05%
10	1,57%
15	1,07%
20	0,82%

Premio unico: € 5.000
Sesso ed età: Maschio - 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,58%
10	1,94%
15	1,39%
20	1,11%
25	0,94%

Premio unico: € 15.000
Sesso ed età: Maschio - 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,17%
10	1,63%
15	1,11%
20	0,85%
25	0,69%

Premio unico: € 30.000
Sesso ed età: Maschio - 40 anni
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	3,12%
10	1,60%
15	1,09%
20	0,84%
25	0,68%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “FATAINVEST” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001	5,10%	4,08%	4,93%	2,7%
2002	3,94%	3,15%	4,67%	2,5%
2003	4,63%	3,70%	3,73%	2,5%
2004	4,80%	3,84%	3,59%	2,0%
2005	4,95%	3,96%	3,16%	1,7%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

L'Amministratore Delegato

Dott. Giuseppe Vecchione

Week 10

NOTA INFORMATIVA

RISPARMIO ATTIVO CON FATA UNI - Tariffa 424G2

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter comprendere, in modo corretto e completo, il contenuto del contratto che si appresta a sottoscrivere.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Società) è una Società per azioni ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A..
- b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Via Urbana 169/A - 00184 Roma - Italia.
- c) Recapito telefonico: 0647651; sito internet: www.fata-assicurazioni.it; indirizzo di posta elettronica: info@fata-assicurazioni.it
- d) La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreti del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1927 (G.U. del 15 dicembre 1927 n. 289) e successivi di cui al D.M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G.U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 2).
- e) Società di revisione: PriceWaterhouseCooper S.p.A. con sede in Largo Angelo Fochetti 29 – 00154 Roma.

2. CONFLITTO DI INTERESSI

La Società, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità di Controllo, si impegna a:

- evitare, sia nell'offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del gruppo;
- garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.

In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti. Per agevolare l'individuazione di tali ultime situazioni presso la Capogruppo è stato predisposto un elenco unificato delle Società con cui vengono intrattenuti rapporti di affari rilevanti.

In tutte le fasi concernenti l'attività di offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione la Società individua le situazioni di potenziale conflitto di interessi e adotta le opportune iniziative atte ad evitare il conflitto stesso oppure, se questo risulta inevitabile, a risolverlo in senso favorevole per gli assicurati.

Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi per la cui gestione la Società ha definito specifiche procedure operative e regole di comportamento.

a) Gestione degli attivi

La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Asset Management S.G.R., Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

I mandati conferiti:

- Obbligano la S.G.R. a garantire i più elevati standard di diligenza e professionalità osservati dagli operatori di settore nei confronti dei propri clienti, al fine di contenere i costi e di ottenere da ogni servizio di investimento la migliore prestazione possibile;
- Prevedono esplicitamente i limiti e la natura delle operazioni che la S.G.R. può effettuare;
- Contengono riferimenti espliciti agli Emittenti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti, individuati ed aggiornati dalla Società sulla base dell'elenco unificato di cui sopra;

La Società realizza un monitoraggio continuo delle commissioni di gestione applicate dalla S.G.R. per garantire che le stesse siano ai migliori livelli di mercato.

b) Investimenti

Il patrimonio delle gestioni separate e dei fondi interni può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR gestiti da Società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.

In ogni caso le operazioni di compravendita e mantenimento nei portafogli dei predetti strumenti finanziari vengono eseguite in conformità ai principi ed alle procedure dettati dalla Società. I mandati di gestione prevedono inoltre che la S.G.R. motivi adeguatamente le operazioni di cui trattasi al fine di consentire la verifica del relativo processo decisionale.

In particolare la Società, al fine di evitare l'insorgere di situazione di conflitto di interessi:

- definisce ed aggiorna periodicamente le linee guida delle operazioni di investimento, sia sotto il profilo tecnico che economico e verifica le operazioni realizzate;
- può introdurre limiti quantitativi all'acquisto di strumenti finanziari, ivi incluse le parti di OICR emessi da Società del Gruppo;
- assicura il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR, al fine di garantire la competitività rispetto ad analoghi prodotti emessi da soggetti estranei al gruppo;
- controlla la corretta esecuzione di tali operazioni e ne verifica il processo decisionale;
- controlla che non siano poste in essere operazioni con frequenza non necessaria, tenuto conto degli obiettivi assicurativi dei contratti stipulati dalla Clientela.

c) Retrocessione di commissioni

Relativamente alla gestione patrimoniale collegata al contratto di cui alla presente Nota Informativa, la Società non ha in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi ed evita sistematicamente di stipulare accordi di soft-commission.

In ogni caso la Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai Contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.

In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

d) **Negoziiazione di titoli effettuata da soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d'affari rilevanti**

Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, i mandati di gestione conferiti alla S.G.R. stabiliscono, come peraltro disposto dalle norme del settore finanziario, che tutte le operazioni devono essere eseguite alle migliori condizioni di mercato. La Società si riserva comunque la possibilità di verificare il rispetto di tale previsione effettuando controlli a campione sugli ordini di acquisto/vendita, compreso il relativo orario di esecuzione.

In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto ha una durata minima di un anno ed una durata massima di quaranta anni; in ogni caso l'età a scadenza dell'Assicurato non può risultare superiore ad 85 anni.

Il contratto prevede la liquidazione del capitale assicurato alla scadenza pattuita se l'Assicurato sarà in vita, in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza è prevista la liquidazione di un capitale caso morte.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dall'Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità); conseguentemente il capitale liquidabile in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione del premio unico versato, al netto dei costi e della predetta parte di premio per la copertura di puro rischio.

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, il contratto prevede la liquidazione del capitale assicurato iniziale rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nelle Condizioni di Polizza.

Il capitale assicurato iniziale (indicato nella polizza) è determinato sulla base di un tasso di interesse annuo precontato del 2 % per tutta la durata contrattuale.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento, il contratto prevede la liquidazione di un importo uguale al premio unico netto rivalutato. Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

4. PREMI

Il premio è determinato in relazione alla garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età dell'Assicurato.

Il contratto prevede il pagamento di un premio unico.

E' consentito il pagamento del premio tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all'Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

La partecipazione agli utili riconosciuta ad ogni ricorrenza anniversaria del contratto avviene mediante rivalutazione annua delle prestazioni assicurate sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione interna separata FATAINVEST (si rinvia alla sezione C per i dettagli).

La rivalutazione delle prestazioni inizialmente assicurate o in vigore nell'anno precedente avviene moltiplicando il rendimento conseguito dalla gestione interna separata per l'aliquota di retrocessione pari all'80%, oppure 85%, oppure 90%, a seconda del livello di premio unico versato, come indicato al successivo punto 8.2, e sottraendo il tasso di interesse annuo del 2% già precontato alla stipula del contratto.

Gli utili riconosciuti ogni anno sono consolidati. Allo scopo di illustrare gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, si rinvia alla Sezione F contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

6. OPZIONI DI CONTRATTO

Il Contraente, entro il termine del differimento, può chiedere che alla scadenza del contratto, in luogo del capitale, gli venga corrisposta una rendita vitalizia pagabile vita natural durante dell'Assicurato, oppure una rendita certa per cinque o dieci anni e successivamente vitalizia, oppure una rendita vitalizia reversibile totalmente o parzialmente a favore di un'altra persona designata.

La Società si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del contratto, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.

La Società si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio di opzione, la Scheda sintetica, la Nota Informativa e le Condizioni di Polizza relative alle coperture assicurative per le quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.

C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

7. GESTIONE INTERNA SEPARATA

Le prestazioni sono rivalutate in funzione del rendimento della gestione interna denominata FATAINVEST, separata dalle altre attività della Società.

La valuta di denominazione è l'euro.

Le finalità della gestione sono la conservazione del capitale investito ed il conseguimento di un rendimento con la salvaguardia di un minimo garantito.

Gli obiettivi sopra riportati impongono la scelta di strumenti finanziari che non presentino un'elevata volatilità dei prezzi e siano in grado di garantire un rendimento annuo adeguato alle condizioni correnti di mercato per ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio. Le scelte gestionali sono quindi principalmente rivolte all'investimento in obbligazioni (titoli pubblici e corporates) di primaria qualità in grado di garantire un adeguato rendimento al portafoglio. E' inoltre prevista la possibilità di investire, sia pure in misura contenuta e con un profilo di rischio compatibile alle esigenze della gestione separata, in titoli azionari con bassa volatilità dei prezzi ed un adeguato rendimento derivante dai dividendi pagati.

Nella costruzione del portafoglio si pone inoltre particolare attenzione alla liquidabilità degli strumenti finanziari scelti così da essere in grado di poter modificare il profilo di rischio assunto al cambiare delle condizioni macroeconomiche.

Il rendimento annuo della gestione separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario del FATAINVEST di competenza di quell'esercizio al valore medio del FATAINVEST stesso.

Ai fini della determinazione del rendimento il periodo di osservazione decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Di seguito si riporta la composizione sintetica degli attivi della gestione interna separata FATAINVEST al 31 dicembre 2005:

Categorie di attività	Importo in euro	Composizione %
BTP	57.310.015	29,23
Altri titoli di Stato emessi in euro	83.350.093	42,51
Obbligazioni quotate in euro	32.170.679	16,41
Azioni quotate in euro	19.405.457	9,90
Azioni quotate in valuta	2.423.386	1,24
Quote di OICR	1.397.000	0,71
TOTALE	196.056.630	100,00

La percentuale degli investimenti della gestione separata in strumenti o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo non supera il 30% del patrimonio della gestione stessa.

La Società ha affidato la gestione degli attivi della gestione separata FATAINVEST a Generali Asset Management S.G.R., Società di gestione interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.

La gestione è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31-3-1975 n. 136, la quale attesta la correttezza della gestione e dei risultati conseguiti. L'attuale Società di revisione è PriceWaterHouseCoopers S.p.A.

Risparmio attivo con Fata Uni

Il prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione FATAINVEST è pubblicato trimestralmente su almeno due quotidiani a tiratura nazionale nonché sul sito Internet della Società; a richiesta del Contraente comunque esso sarà fornito.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

8. COSTI

8.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1. Costi gravanti sul premio

Sul premio unico versato è previsto un costo fisso di € 1,03 quali diritti di emissione.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa di tutti i costi applicati al premio versato, al netto del costo fisso, funzione della durata del contratto:

Durata	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 e oltre
% totale	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	7,2	7,8	8,4	9,0	9,3	9,6	9,9	10,2	10,5

La Società si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili anzidette nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

8.1.2. Costi per riscatto

I costi applicati in caso di riscatto totale rispetto al capitale rivalutato sono riportati nella tabella che segue:

Durata residua In anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %	Durata residua in anni	Aliquota %
1	0,48	11	4,21	21	6,44	31	7,61
2	0,94	12	4,49	22	6,60	32	7,69
3	1,37	13	4,76	23	6,75	33	7,75
4	1,79	14	5,01	24	6,88	34	7,81
5	2,19	15	5,25	25	7,01	35	7,87
6	2,57	16	5,48	26	7,13	36	7,91
7	2,93	17	5,70	27	7,25	37	7,95
8	3,27	18	5,90	28	7,35	38	7,99
9	3,60	19	6,09	29	7,45	39	8,02
10	3,91	20	6,27	30	7,53		

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire al contratto. Del rendimento conseguito dalla gestione interna separata viene riconosciuta una aliquota di retrocessione a favore dell'Assicurato pari all'80% per un importo di premio unico inferiore ad € 12.911,42, pari all'85% per un importo di premio unico compreso tra € 12.911,42 ed inferiore ad € 38.734,27 e pari al 90% per un importo di premio unico uguale o maggiore ad € 38.734,27.

9. MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Il contratto per un importo di premio unico, al netto del costo fisso pari ad € 1,03, superiore ad € 2.582,28, prevede una maggiorazione della prestazione assicurata; tale maggiorazione cresce all'aumentare della durata contrattuale da un minimo di 5 fino ad un massimo di 10 anni. La maggiorazione del capitale assicurato è il risultato di uno sconto del tasso di premio applicato sulla parte di premio eccedente l'importo di € 2.582,28 secondo la seguente regola:

sconto = 0.003 * durata contrattuale

nella tabella sottostante vengono riportati i valori dello sconto per i diversi anni di durata:

Durata contrattuale anni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre
Sconto %	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70	3,00

10. REGIME FISCALE

Il contratto è stipulato in Italia ed è soggetto alla normativa fiscale italiana.

Imposta sui premi

In base alla vigente normativa fiscale i premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detrazione fiscale dei premi

Ai premi dell'assicurazione in oggetto, per la sola parte relativa alla copertura dei rischi morte, invalidità e non autosufficienza degli atti della vita quotidiana e nel limite di 1.291,14 euro l'anno, viene riconosciuta una detrazione d'imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data della redazione della presente nota).

Tassazione delle somme assicurate

In base alla vigente normativa fiscale:

- I capitali erogati in caso di vita, diminuiti del cumulo dei premi versati ciascuno considerato al netto della corrispondente quota di puro rischio con un importo massimo di 1.291,14 euro, sono soggetti, al momento del pagamento della prestazione, ad imposta sostitutiva del 12,5%.
- Le rendite derivanti dalla conversione del capitale maturato a scadenza, già al netto dell'imposta sostitutiva suddetta, sono esenti dalle imposte sul reddito. In fase di erogazione della rendita il solo rendimento riconosciuto anno per anno è tassato con l'aliquota del 12,5%.
- I capitali pagati in caso di morte, non costituiscono reddito e non sono soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5% sui rendimenti maturati né all'imposta sulle successioni.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

11. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui il Contraente abbia ritirato, datato e sottoscritto l'originale di polizza.

Tale momento coincide con la conclusione del contratto.

La decorrenza della copertura assicurativa coincide con la data di decorrenza indicata nella proposta.

Il premio unico deve essere versato contestualmente alla sottoscrizione della proposta.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza ha facoltà di risolvere il contratto con riconoscimento del valore di riscatto calcolato secondo le Condizioni di Polizza.

13. RISCATTO

Il contratto riconosce un valore di riscatto; **tale valore non è previsto nel caso in cui non sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza.**

Il valore di riscatto viene determinato scontando il capitale rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del riscatto al tasso annuo di interesse del 2,5% per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta di riscatto e quella di scadenza del contratto.

Il valore di riscatto può essere inferiore al premio unico versato.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione F per l'illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto mentre i valori puntuali saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

Per richiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi a:

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A.
Via Urbana, 169/A – Roma – 00184
Ramo Vita - Ufficio Gestione Portafoglio
Tel.: 064765520; fax: 064765697; e mail: liquidazioni.vita@fata-assicurazioni.it

14. REVOCA DELLA PROPOSTA

La proposta può essere revocata dal Contraente prima che il contratto sia concluso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. – Ramo Vita – Via Urbana 169/A, 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società è tenuta al rimborso di quanto già versato.

15. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. – Ramo Vita – Via Urbana 169/A. 00184 Roma.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società è tenuta al rimborso di quanto già versato.

16. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Ai fini della documentazione da consegnare da parte dell'avente diritto per la liquidazione delle prestazioni si rinvia all'ART. 12 delle Condizioni di Polizza.

La Società entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa procede alla liquidazione presso l'avente diritto.

Si ricorda che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 C.C.)

17. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

18. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

19. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 Roma
Fax n. 06 48 15 934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

20. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, comunque a disposizione sul sito Internet della compagnia.

21. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) Premio unico versato al perfezionamento del contratto e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- c) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;

- d) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota di retrocessione indicata nelle Condizioni di Polizza. Sottraendo dal risultato così ottenuto il tasso di interesse annuo già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale, si ottiene la misura di rivalutazione.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento del premio unico, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCOATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2%
- Età dell'Assicurato: 40
- Durata: 9
- Sesso dell'Assicurato: maschio
- Premio unico: 5.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Capitale caso morte assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.066,03	€ 4.553,89
2			€ 5.066,03	€ 4.667,74
3			€ 5.066,03	€ 4.784,43
4			€ 5.066,03	€ 4.904,04
5			€ 5.066,03	€ 5.026,64
6			€ 5.066,03	€ 5.152,31
7			€ 5.066,03	€ 5.281,11
8			€ 5.066,03	€ 5.413,14
Scadenza			€ 5.066,03	€ 5.548,47
Capitale assicurato in caso di vita a scadenza		€ 5.548,47		

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio unico versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, trascorsi 5 anni.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4%
- Aliquota di retrocessione: 80%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,2%
- Tasso di rivalutazione: 1,2%
- Età dell'Assicurato: 40
- Durata: 9
- Sesso dell'Assicurato: maschio
- Premio unico: 5.000,00 euro

Anni trascorsi	Premio unico	Cumulo dei premi unici	Capitale caso morte Assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.126,82	€ 4.608,53
2			€ 5.188,35	€ 4.780,43
3			€ 5.250,61	€ 4.958,74
4			€ 5.313,61	€ 5.143,70
5			€ 5.377,38	€ 5.335,56
6			€ 5.441,90	€ 5.534,58
7			€ 5.507,21	€ 5.741,02
8			€ 5.573,29	€ 5.955,16
Scadenza			€ 5.640,17	€ 6.177,29
Capitale assicurato in caso di vita a scadenza		€ 6.177,29		

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Dott. Giuseppe Vecchione

Weechione

Condizioni di Polizza

Premessa

Il presente contratto è denominato **Risparmio attivo con Fata Uni** ed è una assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale.

ART. 1 - OBBLIGHI DELLA SOCIETA'

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

ART. 2 - PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società garantisce, a fronte del pagamento del premio unico, le seguenti prestazioni relative all'assicurazione principale.

Prestazione caso vita:

in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la liquidazione del capitale indicato nella polizza rivalutato di anno in anno secondo i criteri stabiliti nel successivo ART. 16:

Prestazione caso morte:

in caso di morte dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, la liquidazione di un importo uguale al premio unico netto rivalutato. Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato, maggiorato dell'eventuale riduzione di premio prevista dalla tariffa, la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

ART. 3 - RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo ART. 16.

ART. 4 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stato versato il premio unico convenuto ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Tale momento coincide con la conclusione del contratto.

Il Contraente può chiedere che l'assicurazione abbia una data di effetto diversa rispetto a quella in cui vengono espletate tali formalità. In tale caso, l'assicurazione entra in vigore a tale data.

ART. 6 - RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione e, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo del premio unico versato.

ART. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO E RELATIVE MODALITÀ'

L'assicurazione viene prestata dietro pagamento di un premio unico da corrispondersi una sola volta all'atto del perfezionamento del contratto. Il premio deve essere corrisposto presso l'Agenzia Generale che amministra il contratto. E' consentito il pagamento tramite bonifico o assegno non trasferibile, entrambi intestati all'Agente Generale FATA (persona fisica o giuridica) che gestisce l'Agenzia stessa.

ART. 8 - RISCATTO

Su esplicita richiesta scritta del Contraente, il contratto è riscattabile dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione.

Il valore di riscatto si ottiene scontando il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la data di richiesta del riscatto per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta e quella di scadenza del contratto. Il tasso annuo di sconto è pari al 2,5%.

ART. 9 - BENEFICIARIO

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficiario e le sue eventuali revoke o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

ART. 10 - PRESTITI

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

ART. 11 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

ART. 12 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l'avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso l'Agenzia Generale FATA di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia stessa, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico, inoltre:

- A. **Scadenza della polizza - liquidazione del capitale:** originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d'identità valido e fotocopia del codice fiscale. E' consentito il pagamento anche tramite assegno circolare.
- B. **Scadenza della polizza - erogazione della rendita:** l'avente diritto dovrà compilare l'apposito modulo - disponibile presso le Agenzie FATA - necessario ad identificare l'intestatario della rendita. Inoltre, in corso di fruizione della rendita, ad ogni ricorrenza della rendita, qualora il pagamento sia eseguito mediante bonifico bancario oppure ad una persona delegata dall'avente diritto, dovrà essere consegnato all'Agenzia Generale di competenza il certificato di esistenza in vita del soggetto sulla cui vita è stata accesa la rendita stessa. Nel caso in cui il pagamento della rendita avvenga direttamente presso la sede dell'Agenzia nelle mani del vitaliziato, l'esistenza in vita di quest'ultimo sarà comprovata semplicemente dalla sua sottoscrizione sull'atto di quietanza della rendita, previa identificazione mediante documento di identità.

- C. **Prestito:** è sufficiente la sola richiesta sottoscritta dal Contraente.
- D. **Sinistro per morte naturale dell'Assicurato.** Sono necessari i seguenti documenti:
- 1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
 - 2) relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo. A richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;
 - 3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
 - 4) originale di polizza e relativi allegati.

E' consentito il pagamento anche tramite assegno circolare.

- E. **Sinistro per morte violenta dell'Assicurato** (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.

E' consentito il pagamento anche tramite assegno circolare.

Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.

1) Originale di polizza.

L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale, sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).

2) Minore età dell'avente diritto o interdetto.

Qualora l'avente diritto sia minorenne ovvero interdetto, è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.

3) Parziale capacità dell'avente diritto.

Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E' altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.

4) Vincoli gravanti sulla polizza.

Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.

5) Riscatto successivo alla morte del Contraente.

Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.

Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.

In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.

Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.

6) Consenso al trattamento dei dati

Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.

Eventuale, ulteriore documentazione.

Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.

Tempo di esecuzione della liquidazione.

Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, la Società è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.

Luogo del pagamento.

Ai sensi dell'art. 1182 del codice civile, ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale FATA, ove è disponibile l'appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell'immediato invio alla Società dei documenti occorrenti. E' altresì cura dell'Agenzia Generale consegnare al richiedente la ricevuta, con l'indicazione della data della consegna, dei documenti per l'ottenimento della prestazione. Dalla suddetta data, ovvero, se trattasi di liquidazione per scadenza della polizza, dal giorno della scadenza della stessa, decorreranno i trenta giorni previsti per la liquidazione delle prestazioni e la ricevuta stessa dovrà recare la firma della persona fisica o giuridica che gestisce l'Agenzia Generale.

ART. 13 - TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ART. 14 - LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E FORO COMPETENTE

In base all'art. 108 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e alla volontà delle parti, il presente contratto è regolato dalla legge italiana, cui si deve far riferimento per tutto quanto non è espressamente previsto.

Tutte le controversie relative al presente contratto sono demandate alla competenza dell'autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.

ART. 15 - OPZIONI A SCADENZA

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro la scadenza contrattuale, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite;

L coefficienti di conversione in rendita del capitale liquidabile a scadenza saranno quelli in vigore alla data di scadenza del contratto stesso e saranno determinati in base al sesso e all'età dell'Assicurato a tale data.

La gestione separata di riferimento e la modalità di rivalutazione verranno comunicate al Contraente al momento della richiesta.

Le rendite vitalizie opzionali sono pagabili in via posticipata e non sono riscattabili nel periodo di erogazione.

ART. 16 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente forma assicurativa è collegata ad una gestione interna separata, denominata FATAINVEST, separata dalle altre attività della Società e disciplinata da un apposito regolamento che fa parte integrante del contratto. Il rendimento annuo da attribuire agli assicurati è ottenuto moltiplicando il rendimento della gestione interna separata per l'aliquota di partecipazione agli utili. Tale aliquota non può risultare inferiore all'80%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 2% già conteggiato nel calcolo del premio.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata entro il 31 dicembre che precede l'anniversario suddetto.

Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto ed il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza, vengono rivalutati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni.

L'aumento del capitale assicurato verrà di volta in volta comunicato al Contraente.

ART. 17 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

In deroga all'art. 1887 del Codice Civile, la proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita o ad un contratto di capitalizzazione e' revocabile in qualunque momento prima della conclusione del contratto.

La revoca ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione e si effettua a mezzo di lettera raccomandata AR da inviare a F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. - Ramo Vita - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

ART. 18 - DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE

Il Contraente, entro il trentesimo giorno successivo a quando ha avuto conoscenza della conclusione del contratto, può recedere dallo stesso. La comunicazione del recesso va inviata a mezzo lettera raccomandata AR a F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A. – Ramo Vita - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma.

Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della Società. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

ART. 19 - REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione devono essere inoltrati per iscritto a:

F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/A 00184 Roma
Fax n. 06 48 15 934
Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA FATAINVEST

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società FATA, che viene contraddistinta con il nome "FATAINVEST" ed indicata nel seguito con la sigla "FATAINVEST". Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del "FATAINVEST". La gestione del "FATAINVEST" è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione del "FATAINVEST" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza del "FATAINVEST" al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al "FATAINVEST", il rendimento annuo del "FATAINVEST", quale descritto al seguente punto 3 e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il rendimento annuo del "FATAINVEST" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario dei "FATAINVEST" di competenza di quell'esercizio al valore medio del "FATAINVEST" stesso. Per risultato finanziario del "FATAINVEST" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del "FATAINVEST" – al lordo delle ritenute di acconto fiscali delle corrispondenti attività nel "FATAINVEST" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel "FATAINVEST" per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio del "FATAINVEST" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del "FATAINVEST". La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel "FATAINVEST". Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "FATAINVEST" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° ottobre fino al 30 settembre dell'anno successivo.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.



GLOSSARIO

L'obiettivo del Glossario è quello di razionalizzare l'ampia terminologia relativa alle assicurazioni sulla vita e di chiarire il significato di alcuni termini tecnici contenuti nel fascicolo informativo

adeguamento automatico

Sviluppo del piano dei versamenti previsto in base al quale l'importo dei premi periodici versati dal Contraente varia secondo un meccanismo prefissato nelle Condizioni di Polizza.

aliquota di retrocessione (o di partecipazione)

La percentuale del rendimento conseguito dalla gestione separata degli investimenti che la Società riconosce agli assicurati.

appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

beneficiario

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.

caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

compagnia

Vedi "Società".

composizione della gestione separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

condizioni contrattuali (o di polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

controassicurazione speciale

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento di una somma predeterminata commisurata ai premi versati o al capitale assicurato.

costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione)

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

dati storici

Risultato ottenuto in termini di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata negli ultimi anni.

decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratto e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

differimento (periodo di)

Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita.

differimento del capitale a scadenza

Facoltà offerta al Contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni.

diritti (o interessi) di frazionamento

In caso di rateazione del premio, maggiorazione applicata alle rate in cui viene suddiviso il premio per tener conto della dilazione frazionata del versamento a fronte della medesima prestazione assicurata.

diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace.

durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità

In caso di infortunio o di malattia dell'Assicurato che abbia come conseguenza una invalidità totale e permanente, esonero dalla prosecuzione del pagamento dei premi residui relativi alla garanzia principale.

estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

et  assicurativa

Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- scheda sintetica
- Nota Informativa;
- Condizioni di Polizza, comprensive del regolamento della gestione separata;
- glossario;
- modulo di proposta.

garanzia complementare (o accessoria)

Garanzia di puro rischio abbinata facoltativamente alla garanzia principale, come ad esempio la garanzia complementare infortuni o la garanzia esonero pagamento premi in caso d'invalidità.

garanzia complementare infortuni

Copertura assicurativa che prevede in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a infortunio o incidente stradale rispettivamente il raddoppio o la triplicazione del capitale pagabile in caso di decesso.

garanzia principale

Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la Società si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario; ad essa possono essere abbinate altre garanzie che di conseguenza vengono definite complementari.

gestione separata (o speciale)

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall'aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

impignorabilità e insequestrabilità

Principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

impresa di assicurazione

Vedi "Società".

infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

invalidità permanente

Perdita definitiva ed irrimediabile, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo ovvero, se il contratto lo prevede, di svolgere la propria specifica attività lavorativa.

intermediario

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

malattia

Ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.

nota informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

opzione da capitale in rendita vitalizia

Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.

opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile

Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.

pegno

Vedi "cessione".

perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata.

polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

polizza di assicurazione sulla vita

Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell'ambito delle polizze di assicurazione sulla vita rientrano le polizze miste.

premio annuo

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

premio rateizzato o frazionato

Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. Rappresenta un'agevolazione di pagamento offerta al Contraente, a fronte della quale la Società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento.

premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

prestazione a scadenza

Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per la controassicurazione e per le garanzie complementari.

prestazione assicurata

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.

prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

principio di adeguatezza

Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adequatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

progetto personalizzato

ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale Contraente.

proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

prospetto annuale della composizione della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.

quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con bonifico bancario o con assegno (bancario o circolare).

recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

regolamento della gestione separata

L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Polizza, che regolano la gestione separata.

rendiconto annuale della gestione separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

rendimento finanziario

Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

riattivazione

Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di Polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Polizza.

rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società di erogare la prestazione assicurata.

riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale) stabilita dalle condizioni contrattuali.

scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

scheda sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate.

sconto di premio

Operazione descritta nella Nota Informativa attraverso la quale la Società riconosce al Contraente una riduzione del premio, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni quali il pagamento di un premio eccedente una certa soglia prefissata dalla Società stessa.

sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

società (di assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

società di revisione

Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

tasso di premio

Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.

tasso di sconto per riscatto

Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l'importo del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto.

tasso tecnico

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione riconosce nel calcolare le prestazioni assicurate iniziali.

valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

vincolo

Vedi "cessione".

FATA
ASSICURAZIONI

FONDO ASSICURATIVO TRIA AGRICOLTORI SPA
CAPITALE SOCIALE 15.000.000 € INT. VERS. - 00184 ROMA VIA URBANA 169/A
REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA
E CODICE FISCALE 00409920854 - PARTITA IVA 00885351007
SOCIETÀ SOGGETTA ALLA DIREZIONE E AL COORDINAMENTO DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

PROPOSTA POLIZZA di ASSICURAZIONE SULLA VITA N.

QUALORA LA PROPOSTA - POLIZZA NON FOSSE COMPILATA IN OGNI SUA PARTE NON SI POTRÀ PROCEDERE ALL'EMISSIONE DEL CONTRATTO

Agenzia

Cod. Ag.

Cod. Subag.

Cod. Prod.

Cod. Conv.

CONTRAENTE/ASSICURANDO

Cognome (da nubile se coniugata) / Denominazione

Nome

Sesso

☐ M ☐ F

Data di nascita

Codice fiscale/P. IVA (*Allegare fotocopia*)

Comune o Stato Estero di nascita

Prov.

Residenza: Indirizzo/Sede Legale

Località/Stato Estero

CAP

Prov.

Indirizzo per corrispondenza, solo se diverso dall'indirizzo di residenza

Località/Stato Estero

CAP

Prov.

ASSICURANDO (QUANDO DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome

Nome

Sesso

☐ M ☐ F

Data di nascita

Codice fiscale (*Allegare fotocopia*)

Comune o Stato Estero di nascita

Prov.

Residenza: Indirizzo

Località/Stato Estero

CAP

Prov.

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 6.2.1980 N° 35 (SOSTITUITO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5.7.1991 N° 197) E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE.

Estremi del documento del contraente o del legale rappresentante (*Allegare fotocopia*)

Tipo documento

Numero documento

01 Carta d'identità

02 Patente auto

03 Passaporto

04 Porto d'armi

05 Tessera postale

Data di rilascio

Autorità e località di rilascio

CAB

Gruppo Attività

Sottogruppo Attività

Dati dell'eventuale legale rappresentante

Cognome

Nome

Sesso

☐ M ☐ F

Data di nascita

Codice fiscale (*Allegare fotocopia*)

Comune o Stato Estero di nascita

Prov.

Residenza: Indirizzo

Località/Stato Estero

CAP

Prov.

<

CARATTERISTICHE CONTRATTUALI													
FORMA ASSICURATIVA			TARIFFA		DECORRENZA			DURATA					
					giorno mese anno			anni mesi giorni					
SE IL CONTRATTO DERIVA DA REINVESTIMENTO DI CAPITALI INDICARE:													
N° POLIZZA		DATA SCADENZA		IMP. LIQUIDATO		BENEFICIARIO							
QUANTIFICAZIONE DEL CARICAMENTO						PROGETTARE CON FATA		TUTTI ALTRI PRODOTTI LINEA PREVIDENZA					
(A richiesta del Contraente)													
RENDITA ANNUA ASSICURATA INIZIALE						1 2 3 4							
FRAZIONAMENTO EROGAZIONE RENDITA													
1 = ANNUALE 2 = SEMESTRALE 3 = QUADRIMESTRALE 4 = TRIMESTRALE													
PREMIO ANNUO O UNICO EURO				a									
FRAZIONAMENTO PREMIO						1 2 3 4 0							
1 = ANNUALE 2 = SEMESTRALE 3 = QUADRIMESTRALE													
4 = TRIMESTRALE 0 = UNICO													
RATA DI PREMIO				b = a/frazionamento									
DIRITTI DI EMISSIONE O CIFRA FISSA EURO				c		4,13							
RATA DI PREMIO DI PERFEZIONAMENTO EURO				b + c									
PREMIO ANNUO CONCORDATO EURO													
GARANZIE COMPLEMENTARI (non applicabili per tariffe a Premio Unico e abbinabili solo se espressamente previste dalle Condizioni di Polizza; abbinamenti non previsti non saranno presi in considerazione)						A ☐		A ☐ B ☐ C ☐					
LEGENDA: A: Complementare d'Invalidità per l'esenzione dal pagamento dei premi B: Complementare Infortuni C: Complementare Infortuni + Incidente stradale													
SOSTITUISCE LE POLIZZE (ALLEGARE ORIGINALE DI POLIZZA)													
Polizza		Data ultima rata pagata		Polizza		Data ultima rata pagata		Polizza		Data ultima rata pagata			
RICHIESTE PARTICOLARI DEL CONTRAENTE													
Vincolo a favore di													
BENEFICIARI													
CASO VITA													
L'Assicurato stesso:				0		I genitori dell'Assicurato con diritto di accrescimento fra di loro o, se premorti, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso:				F ☐			
Il Contraente o, se premorto, l'Assicurato:				1		Il coniuge dell'Assicurato al momento del decesso o, in mancanza, gli eredi testamentari o legittimi dell'Assicurato stesso:				G ☐			
I figli nati e nati dell'Assicurato, con diritto di accrescimento fra di loro o, se premorti, l'Assicurato stesso:				2									
Il coniuge dell'Assicurato alla scadenza o, se premorto, l'Assicurato stesso:				4		CASO VITA				OPPURE			
						COGNOME				NOME		DATA DI NASCITA	
						COGNOME				NOME		DATA DI NASCITA	
CASO MORTE:													
Gli eredi legittimi dell'Assicurato:				A ☐		CASO MORTE							
Il Contraente:				B ☐		COGNOME				NOME		DATA DI NASCITA	
Il Contraente o, se premorto, gli eredi legittimi dell'Assicurato:				C ☐		COGNOME				NOME		DATA DI NASCITA	
I figli nati e nati dell'Assicurato, con diritto di accrescimento fra di loro:				E ☐		COGNOME				NOME		DATA DI NASCITA	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA FIGURA DEL CONTRAENTE

Quale è attualmente il Suo stato occupazionale?

- ☐ - occupato con contratto a tempo indeterminato
- ☐ - autonomo/libero professionista
- ☐ - pensionato
- ☐ - occupato con contratto temporaneo, di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, interinale ecc.
- ☐ - non occupato

Ha eventuali soggetti da tutelare (carichi familiari o altri soggetti)?

- ☐ - SI
☐ - NO

Attualmente possiede altri prodotti assicurativi Vita?

- ☐ - risparmio / investimento
- ☐ - previdenza / pensione integrativa
- ☐ - protezione assicurativa del rischio (morte, invalidità, malattie gravi, LTC)
- ☐ - nessuna copertura assicurativa vita

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere alle Sue esigenze, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ostacola la valutazione.

Qualora Lei non intenda fornire tali informazioni, Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la **"Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste"** sotto riportata.

La Sua capacità di risparmio a disposizione per questo contratto è:

- ☐ **BASSA** - Inferiore a € 5.000,00 annui.
- ☐ **MEDIA** - Da € 5.000,00 a € 15.000,00 annui.
- ☐ **ALTA** - Oltre € 15.000,00 annui.

L'orizzonte temporale che si prefigge per questo contratto è:

- ☐ BREVE TERMINE - fino a 5 anni.
- ☐ MEDIO TERMINE - oltre 5 anni e fino a 10 anni.
- ☐ LUNGO TERMINE - oltre 10 anni.

L'obiettivo del nuovo contratto è:

- ☐ PREVIDENZA
☐ PROTEZIONE
☐ INVESTIMENTO

La Sua propensione al rischio per questo contratto è:

- ☐ BASSA - mantenimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo.
- ☐ MEDIA - crescita del capitale conferito, limitando al massimo la possibilità di perdite in conto capitale.
- ☐ ALTA - crescita significativa del capitale conferito, con possibilità di subire perdite.

La possibilità di riscattare questo contratto nei primi tre anni è:

- ☐ BASSA
☐ ALTA

ESITO DEL TEST SULL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

(Riservato all'intermediario assicurativo)

- ☐ Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.
- ☐ Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.
- ☐ Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in proposta di polizza.

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze.

IL CONTRAENTE

Data

DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto intermediario dichiara di aver informato il cliente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta - polizza assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto cliente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

- ☐ Capacità di risparmio insufficiente in relazione all'importo del premio.
- ☐ Prodotto non conforme agli obiettivi espressi.
- ☐ Prodotto non conforme alle esigenze assicurative/finanziarie espresse in proposta di polizza.

L'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

IL CONTRAENTE

Data

REVOKA DELLA PROPOSTA

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la proposta di assicurazione, facendone venir meno ogni effetto, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare al Fata Assicurazioni - Via Urbana 169/A - 00184 Roma.

Alla comunicazione di revoca devono essere allegate:

- proposta originale sottoscritta;
- copia di un documento d'identità valido e firmato;

La revoca della proposta ha effetto dal momento di ricezione della comunicazione da parte della Società.

Le somme eventualmente versate dal Contraente saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, da parte della Società.

RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può recedere dal contratto entro i 30 giorni successivi dal momento in cui è informato che il contratto è concluso.

La domanda di recesso deve essere inviata tramite raccomandata A.R. a Fata Assicurazioni S.p.A. - Via Urbana 169/A - 00184 Roma allegando:

- copia di un documento di identità valido e firmato;
- originale di polizza;
- le eventuali appendici;
- coordinate bancarie per la liquidazione.

Il recesso ha effetto alle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società e fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo al Contraente che alla stessa Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborserà al Contraente la somma da questi corrisposta.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO RIFERENTESI ALLA FORMA ASSICURATIVA PRESCELTA E DI ESSERE A CONOSCENZA DEL CONTENUTO.

IL CONTRAENTE

Data

DATI DEL PAGAMENTO INIZIALE

ABI	CAB	numero conto	specie titolo (*)	numero assegno/numero CRO	importo in Euro
(*) AB = Assegno Bancario AC = Assegno Circolare BO = Bonifico				Totale	

Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art.13 Decreto legislativo 196/2003 riportata sul retro del presente contratto, acconsento al trattamento dei dati (comuni e sensibili) che mi riguardano, nonché alla loro comunicazione ai soggetti ivi indicati per le finalità di cui alla:

INFORMATIVA CONTRATTUALE

Firma Contraente

Firma Assicurato

INFORMATIVA COMMERCIALE

Firma Contraente

Firma Assicurato

SPAZIO RISERVATO ALL'AGENTE

Luogo e data _____

Firma dell'Agente per quietanza (valida anche per l'identificazione del Contraente)



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione nei rami vita, capitalizzazione e danni con decreti del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2 dicembre 1927 (G.U. del 15 dicembre 1927 n. 289) e successivi di cui al D.M. ricognitivo del 26 novembre 1984 (G.U. del 31 dicembre 1984 n. 357 supplemento ordinario n. 2).

Mod. 11/538 - 12/2005 - (6.000x4)

ORIGINAL ARTICLE: NEW CONCEPTS

INFORMATIVE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Informativa Contrattuale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano, eventualmente anche sensibili o giudiziari (1), al fine di fornire i servizi (2) da Lei richiesti o in Suo favore previsti.

I dati, forniti da Lei o da altri soggetti (3), sono solo quelli strettamente necessari per fornirLe i servizi sopracitati e sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a questi scopi, anche quando comunichiamo a tal fine alcuni di questi dati ad altri soggetti connessi al settore assicurativo e riassicurativo, in Italia o all'estero; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (4).

I Suoi dati possono inoltre essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattare tali dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Senza i Suoi dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei o da terzi per obbligo di legge (5) – non potremo fornirLe i nostri servizi, in tutto o in parte.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (6).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio ASSISTENZA LEGALE

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al citato Servizio (Servizio ASSISTENZA LEGALE - FATA Assicurazioni S.p.A. - Via Urbana, 169/A - 00184 Roma, tel. 06 47 65 472 fax 06 48 15 934). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, apponendo la Sua firma in calce, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei dati – eventualmente anche sensibili – effettuato dalla Società, alla loro comunicazione ai soggetti sopraindicati e al trattamento da parte di questi ultimi.

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'ideali Interessato(i) (leggibili)

Firma _____

NOTE:

- (1) L'art. 4, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; lo stesso art. 4, co. 1, lett. e) definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
- (2) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni, riassicurazione, concossione, pre-venzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi (d. legge o contrattuali), gestione o controllo interno, attività statistiche (come individui) dalla Raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)69.
- (3) Ad esempio contraenti di polizze collettive o individuali che La qualificano come assicurato o beneficiario o che La qualificano come danneggiato (v. polizze di responsabilità civile); banche dati che vengono consultate in fase preassuntiva, assicurative o liquidativa.
- (4) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate. Si tratta, in particolare, di soggetti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa": agenti, subagenti, produttori d'agenzia, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali, periti, autoteCNici, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie e altri erogatori convenzionati di servizi; società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informativi, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. Vi sono poi organismi associativi (ANIA) e consorzi (v. CID) propri del settore assicurativo, nei cui confronti la comunicazione dei dati è strumentale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, nonché altri organismi istituzionali nei cui confronti la comunicazione dei dati è obbligatoria, tra cui ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Ufficio Italiano Cambi, Banca Dati ISVAP, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione). Per quanto qui indicato, tali distinti Titolari formeranno una specifica informativa sul trattamento dei dati personali da essi effettuato.
- (5) Lo prevede ad esempio la disciplina contro il riciclaggio o la normativa in tema di contestazione amichevole di sinistro.
- (6) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Informativa Commerciale

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società intende acquisire o già detiene dati personali che La riguardano per utilizzarli per finalità di promozione commerciale e di analisi di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere i nuovi servizi della Società e di altre Società del Gruppo.

I dati utilizzati sono solo quelli strettamente necessari agli scopi sopraindicati, sono trattati solo con le modalità e procedure - effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici - necessarie a tali fini e per questo possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati, a trattare tali dati; in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per taluni servizi, inoltre, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in Italia o all'estero, compiti di natura tecnica, organizzativa e operativa (1). I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.

Il mancato consenso comporterà l'impossibilità da parte nostra di utilizzare i Suoi dati per le finalità sopraindicate.

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (2).

Titolare del trattamento è la Società che si avvale di Responsabili; Responsabile designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003 è il Servizio ASSISTENZA LEGALE.

Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venire a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al citato Servizio (**Servizio ASSISTENZA LEGALE** - **FATA Assicurazioni S.p.A.** - **Via Urbana, 169A** - **00184 Roma** - **tel. 06 47 65 472** - **fax 06 48 15 934**). Il sito www.fata-assicurazioni.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy della nostra Società.

Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso al trattamento dei Suoi dati comuni da parte:

- della Società, anche utilizzando i soggetti sopra indicati, per rilevazioni sulla qualità dei servizi dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di propri prodotti e servizi.

SI NO

☐ NO

- di Società del Gruppo per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi

☐ SI ☐ NO

☐ NO

Luogo e data _____

Nome e cognome dell'degli interessati/i (leggibili) _____

Firma _____

NOTE:

- (1) I soggetti possono svolgere la funzione di Responsabili del nostro trattamento, oppure operare in totale autonomia come distinti Titolari di trattamenti aventi le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti, produttori d'agenzia, società del gruppo e altre società di servizi, tra cui società che svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, nonché società specializzate in ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
- (2) Questi diritti sono previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. L'integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

